

**Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 7 (BUR n. 8/1994)
(Novellazione)**

MODIFICA DEI TEMPI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 1993, N. 27 COME MODIFICATA DALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 1993, N. 43 "PREVENZIONE DEI DANNI DERIVANTI DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA ELETTRODOTTI"

Art. 1 - Efficacia della legge.

1. Al fine di consentire un più adeguato, approfondito ed omogeneo quadro di riferimento sull'intero territorio nazionale in materia di tutela della salute dai danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, la legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, come modificata dall'articolo 18 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43, si applica a partire dal 1° gennaio 1995 e sono caducati gli effetti nel frattempo prodotti.

Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

SOMMARIO

Art. 1 - Efficacia della legge.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.	Errore: sorgente del riferimento non trovata